

ORIGINALE**di deliberazione del consiglio comunale**N. 16 del Reg.Data 03/06/2004Approvazione Regolamento Comunale per la raccolta
OGGETTO: dei prodotti spontanei del sottobosco.

L'anno duemila quattro, il giorno tre del mese di Giugno
alle ore 19,13, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Santoro	Francesco	x		Di Vito	Mario		1.
Bucco	Filippo		x	Ciccaglione	Mario	x	
Fornito	Domenico	x					
Gesualdi	Stefano	x					
Bergantino	Eugenio	x					
Fabale	Giuseppe	x					
Di Griscio	Antonio	x					
Codianni	Antonio	x					
Ferro	Giuliano	x					
Iamele	Fano	x					
Marzano	Pasquale	x					

Assegnati n. 12

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 11In carica n. 13 compreso il SindacoAssenti n. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del consiglio, i sigg.:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor ing. Francesco Lucio Santoro nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) segretario comunale signor. dr. Ciro Ramunni

La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i signori:

il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premessa che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

il segretario comunale (artt. 49, c.2, e 97, c.4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig/ra.:

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

ing. F. L. Santoro.....

Il segretario comunale

dr. *C. Ramunni*



Il consigliere

sig. D. Fornito

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Prot. n. 2546


ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **15 GIU. 2004** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

- È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

15 GIU. 2004

Dalla residenza comunale, il.....



Il responsabile del servizio

dr. *C. Ramunni*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al.....

Dalla residenza comunale, il.....

Il responsabile del servizio

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco.

Il Consiglio Comunale

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 Aprile 2000 avente ad oggetto l'elenco dei siti di importanza comunitaria delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 70/409/CEE;

Visto il D.P.R. 9 Settembre 1997 n° 357 recante "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Vista la Convenzione sulle Biodiversità sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 Giugno 1992;

Visto che con delibera di G. R. 8 Agosto 2002 n° 1.157, è stata approvata la revisione tecnica delle delimitazioni delle aree SIC. E 2PS all'interno della quale è incluso il territorio di Celenza Valfortore;

Considerato, pertanto, che la legislazione statale, comunitarie e regionale hanno, da tempo, disciplinato la materia di cui si tratta, con il fine specifico di evitare che a seguito di un prelievo successivo dei frutti del sottobosco, si possa compromettere lo stato e la capacità produttiva della flora naturale;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare delle misure per la salvaguardia dei prodotti spontanei del sottobosco dettando un disciplinare relativo alle modalità di raccolta degli stessi;

Letta la relazione illustrativa del Regolamento da parte dell'Ass. Gesualdi;

Visti i pareri espressi ai sensi del T.U.E.L. 267/2000;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1)- Le premesse sono parte sostanziale della presente.

2)- Di approvare il Regolamento che qui si allega come parte sostanziale della deliberazione.

3)- Di incaricare l'Ufficio Tecnico di diffondere con i mezzi più idonei, il testo del Regolamento per la conoscenza più diffusa da parte della popolazione.

IL PRESENTE REGOLAMENTO, COMPOSTO DA N° 12 ARTICOLI E 5 FACCIATE:

- 1) È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2004 CON ATTO N° 16
- 2) È STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 15 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2004
- 3) È ENTRATO IN VIGORE IL 26 GIUGNO 2004.

DATA: 28 GIUGNO 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESENTE REGOLAMENTO, COMPOSIO DA

- 1) È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2004 CON
- 2) È STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRE
CONSECUTIVI DAL 15 GIUGNO AL
- 3) È ENTRATO IN VIGORE IL 26

DATA: 28 GIUGNO 2004





CELENZA VALFORTORE
Provincia di Foggia

Limiti territoriali



Aree S.I.C.

L. di OCCHITO (IT9110002)

M.te SAMBUCO (IT9110035)



CELENZA VALFORTORE
Provincia di Foggia

Limiti territoriali



Art. 6

La raccolta delle specie di cui all'art. 2 è consentita, in forma gratuita e nel rispetto del presente Regolamento, ai cittadini residenti o originari di Celenza V. e loro familiari che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 7

Ai cittadini non residenti o non originari di Celenza V. la raccolta delle specie di cui all'art. 2 è consentita dietro autorizzazione comunale.

Per ciascun anno solare sono rilasciate max 50 autorizzazioni. L'autorizzazione ha validità pari a un anno solare, va richiesta all'Ufficio comunale competente e va esibita agli incaricati alla vigilanza.

Art. 8

Possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente Regolamento per scopi scientifici o didattici.

Art. 9

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al Corpo forestale dello Stato, agli organi di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie agli agenti e vigili in servizio presso la amministrazione provinciale.

Art. 10

Tutti i raccoglitori sono tenuti se richiesto dagli addetti alla vigilanza, di cui al precedente art. 9, a esibire:

- valido documento di riconoscimento
- autorizzazione alla raccolta
- le specie raccolte

Art. 11

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite, ai sensi della L. 689/81, con le seguenti sanzioni amministrative:

- a. Raccolta senza la prescritta autorizzazione: da Euro 50,00 a Euro 100,00
- b. Raccolta delle specie indicate all'art. 2 senza il rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 5 : da Euro 20,00 a Euro 50,00
- c. Raccolta delle specie di cui all'art. 2 durante le ore notturne: da Euro 20,00 a Euro 50,00
- d. Violazioni alle disposizioni all'art. 10 : da Euro 20,00 a Euro 50,00
- e. Danneggiamento della flora naturale nelle zone di interesse naturalistico e paesaggistico di cui all'art. 4 : da Euro 100,00 a Euro 200,00 – Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria.

Art. 6

La raccolta delle specie di cui all'art. 2 è consentita, in forma gratuita e nel rispetto del presente Regolamento, ai cittadini residenti o originari di Celenza V. e loro familiari che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 7

Ai cittadini non residenti o non originari di Celenza V. la raccolta delle specie di cui all'art. 2 è consentita dietro autorizzazione comunale.

Per ciascun anno solare sono rilasciate max 50 autorizzazioni. L'autorizzazione ha validità pari a un anno solare, va richiesta all'Ufficio comunale competente e va esibita agli incaricati alla vigilanza.

Art. 8

Possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente Regolamento per scopi scientifici o didattici.

Art. 9

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al Corpo forestale dello Stato, agli organi di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie agli agenti e vigili in servizio presso la amministrazione provinciale.

Art. 10

Tutti i raccoglitori sono tenuti se richiesto dagli addetti alla vigilanza, di cui al precedente art. 9, a esibire:

- valido documento di riconoscimento
- autorizzazione alla raccolta
- le specie raccolte

Art. 11

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite, ai sensi della L. 689/81, con le seguenti sanzioni amministrative:

- a. Raccolta senza la prescritta autorizzazione: da Euro 50,00 a Euro 100,00
- b. Raccolta delle specie indicate all'art. 2 senza il rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 5 : da Euro 20,00 a Euro 50,00
- c. Raccolta delle specie di cui all'art. 2 durante le ore notturne: da Euro 20,00 a Euro 50,00
- d. Violazioni alle disposizioni all'art. 10 : da Euro 20,00 a Euro 50,00
- e. Danneggiamento della flora naturale nelle zone di interesse naturalistico e paesaggistico di cui all'art. 4 : da Euro 100,00 a Euro 200,00 – Sono in ogni caso riservate le necessità agricole e forestali

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla legislazione nazionale, regionale e comunitaria.

Epilobium hirsutum	Onagraceae		
Euonymus europeus	Celastraceae	Berretta del prete	
Fagus selvetica	Fagaceae	Faggio	
Fontinalis antipyretica	Briofite		
Fraxinus oxycarpa	Oleaceae		
Galanthus nivalis	Amaryllidaceae	Bucaneve	Protetta
Helianthemum appenninum	Cistaceae	Eliantemo	
Humulus lupulus	Cannabaceae	Luppolo	
Ilex aquifolium	Aquifoliaceae	Agrifoglio	
Ionopsidium albiflorum	Cruciferae		
Lilium bulbiferum	Liliaceae	Giglio dei boschi	Protetta
Loranthus europeus	Loranthaceae	Vischio giallo	
Maelura pomifera	Moraceae		
Ophrys apifera	Orchidaceae		
Ophrys bombyliflora	Orchidaceae		
Ophrys fuciflora	Orchidaceae		
Ophrys fusca	Orchidaceae		
Ophrys lutea	Orchidaceae		
Ophrys sphecodes	Orchidaceae		
Ophrys italica	Orchidaceae		
Orchys papilionacea	Orchidaceae		
Orchys purpurea	Orchidaceae		
Paliurus spina -christi	Rhamnaceae	Paliuro	
Phlomis herba-venti	Labiatae		
Populus tremula	Salicaceae	Pioppo tremulo	
Primula veris	Primulaceae	Primula selvatica	
Primula vulgaris	Primulaceae	Primula comune	
Pyrus amigdaliformis	Rosaceae	Pero selvatico	
Rosa canina	Rosaceae	Rosa selvatica	Protetta
Ruscus aculeatus	Liliaceae	Pungitopo	
Salix eleagnos	Salicaceae	Salice	
Salix purpurea	Salicaceae	Salice rosso	
Salix triandra	Salicaceae	salice	
Schoenoplectus lacustris	Cyperaceae		
Serapias vomeracea	Orchidaceae		
Sorbus domestica	Rosaceae	Sorbo	
Tilia platyphillos	Tiliaceae	Tiglio	
Ulmus glabra	Ulmaceae	Olmo	
Ulmus minor	Ulmaceae	Olmo	
Viola odorata	Violaceae	Viola mammola	

E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.

Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti terreni messi a coltura.

Art. 4

La raccolta delle specie indicate all'art. 2 è consentita nelle ore diurne nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui al presente regolamento. E' vietato

Epilobium hirsutum	Onagraceae		
Euonymus europeus	Celastraceae	Berretta del prete	
Fagus selvetica	Fagaceae	Faggio	
Fontinalis antipyretica	Briofite		
Fraxinus oxycarpa	Oleaceae		
Galanthus nivalis	Amaryllidaceae	Bucaneve	Protetta
Helianthemum appenninum	Cistaceae	Eliantemo	
Humulus lupulus	Cannabaceae	Luppolo	
Ilex aquifolium	Aquifoliaceae	Agrifoglio	
Ionopsidium albiflorum	Cruciferae		
Lilium bulbiferum	Liliaceae	Giglio dei boschi	Protetta
Loranthus europeus	Loranthaceae	Vischio giallo	
Maelura pomifera	Moraceae		
Ophrys apifera	Orchidaceae		
Ophrys bombyliflora	Orchidaceae		
Ophrys fuciflora	Orchidaceae		
Ophrys fusca	Orchidaceae		
Ophrys lutea	Orchidaceae		
Ophrys sphecodes	Orchidaceae		
Ophrys italica	Orchidaceae		
Orchys papilionacea	Orchidaceae		
Orchys purpurea	Orchidaceae		
Paliurus spina -christi	Rhamnaceae	Paliuro	
Phlomis herba-venti	Labiatae		
Populus tremula	Salicaceae	Pioppo tremulo	
Primula veris	Primulaceae	Primula selvatica	
Primula vulgaris	Primulaceae	Primula comune	
Pyrus amigdaliformis	Rosaceae	Pero selvatico	
Rosa canina	Rosaceae	Rosa selvatica	Protetta
Ruscus aculeatus	Liliaceae	Pungitopo	
Salix eleagnos	Salicaceae	Salice	
Salix purpurea	Salicaceae	Salice rosso	
Salix triandra	Salicaceae	salice	
Schoenoplectus lacustris	Cyperaceae		
Serapias vomeracea	Orchidaceae		
Sorbus domestica	Rosaceae	Sorbo	
Tilia platyphillos	Tiliaceae	Tiglio	
Ulmus glabra	Ulmaceae	Olmo	
Ulmus minor	Ulmaceae	Olmo	
Viola odorata	Violaceae	Viola mammola	

E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.

Nessuna limitazione è posta al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti terreni messi a coltura.

Art. 4

La raccolta delle specie indicate all'art. 2 è consentita nelle ore diurne nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui al presente regolamento. E' vietato

Art. 1

Il Comune di Celenza Valfortore col presente Regolamento tutela e salvaguarda, sul territorio comunale, la raccolta di piante spontanee di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle piante ritenute specie in via di estinzione, rare e vulnerabili che in quanto tali sono degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il mantenimento sia della biodiversità sia dell'integrità dell'ambiente.

Art. 2

Ai fini della tutela prevista dal precedente articolo, sono considerati prodotti del sottobosco:

- a. I muschi
- b. Le more di rovo (*Rubus fruticosus*)
- c. I lamponi (*Rubus idaeus*)
- d. I mirtilli (*Vaccinium myrtillus*)
- e. L'origano (*Origanum vulgare*)
- f. Gli asparagi (*Asparagus acutifolius*)

Art. 3

E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare o protette (Direttiva CEE 92/43/II), e di parte di esse tranne il frutto.

Specie	Famiglia	Nome volgare	Status legale
<i>Achillea collina</i>	Crucifere	Achillea millefoglie	
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Adiantacee	Capelvenere	Protetta
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Alismataceae		
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Liliacee	Aglio selvatico	
<i>Allium ursinum</i>	Liliacee	Aglio orsino	Protetta
<i>Arabis rosea</i>	Crucifere		
<i>Astragalus monspessulamus</i>	Leguminosae	Astragalo rosato	
<i>Brachypodium rupestre</i>	Graminacee	Paleo rupestre	
<i>Bromus alopecuroides</i>	Graminacee		
<i>Bromus madritensis</i>	Graminacee		
<i>Carpinus orientalis</i>	Corylaceae	Carpino orientale	
<i>Castanea sativa</i>	Fagaceae	Castagno	
<i>Centaurea deusta</i>	Compositae	Centaurea	
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Orchidaceae		
<i>Cephalanthera rubra</i>	Orchidaceae		
<i>Cercis siliquastrum</i>	Leguminosae	Albero di Giuda	
<i>Cyclamen hederifolium</i>	Primulaceae	Ciclamino	Protetta
<i>Corylus avellana</i>	Corylaceae	Nocciolo	
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Orchideaceae		
<i>Daphne sericea</i>	Thymelaea		

Art. 1

Il Comune di Celenza Valfortore col presente Regolamento tutela e salvaguarda, sul territorio comunale, la raccolta di piante spontanee di uso alimentare, medicinale e ornamentale e proibisce la raccolta delle piante ritenute specie in via di estinzione, rare e vulnerabili che in quanto tali sono degne di protezione per il loro interesse scientifico e per il mantenimento sia della biodiversità sia dell'integrità dell'ambiente.

Art. 2

Ai fini della tutela prevista dal precedente articolo, sono considerati prodotti del sottobosco:

- a. I muschi
- b. Le more di rovo (*Rubus fruticosus*)
- c. I lamponi (*Rubus idaeus*)
- d. I mirtilli (*Vaccinium myrtillus*)
- e. L'origano (*Origanum vulgare*)
- f. Gli asparagi (*Asparagus acutifolius*)

Art. 3

E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare o protette (Direttiva CEE 92/43/II), e di parte di esse tranne il frutto.

Specie	Famiglia	Nome volgare	Status legale
<i>Achillea collina</i>	Crucifere	Achillea millefoglie	
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Adiantaceae	Capelvenere	Protetta
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Alismataceae		
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Liliacee	Aglione selvatico	
<i>Allium ursinum</i>	Liliacee	Aglione orsino	Protetta
<i>Arabis rosea</i>	Crucifere		
<i>Astragalus monspessulamus</i>	Leguminosae	Astragalo rosato	
<i>Brachypodium rupestre</i>	Graminacee	Paleo rupestre	
<i>Bromus alopecuroides</i>	Graminacee		
<i>Bromus madritensis</i>	Graminacee		
<i>Carpinus orientalis</i>	Corylaceae	Carpino orientale	
<i>Castanea sativa</i>	Fagaceae	Castagno	
<i>Centaurea deusta</i>	Compositae	Centaurea	
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Orchidaceae		
<i>Cephalanthera rubra</i>	Orchidaceae		
<i>Cercis siliquastrum</i>	Leguminosae	Albero di Giuda	
<i>Cyclamen hederifolium</i>	Primulaceae	Ciclamino	Protetta
<i>Corylus avellana</i>	Corylaceae	Nocciolo	
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Orchideaceae		
<i>Daphne sericea</i>	Thymelaeae		



COMUNE

di

CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE

RACCOLTA PRODOTTI
SPONTANEI DEL SOTTOBOSCO



COMUNE

di

CELENZA VALFORTORE

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE

RACCOLTA PRODOTTI

SPONTANEI DEL SOTTOBOSCO